



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Monza

- Sezione 2^a Civile -

Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n°**2367** del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno **2025**, pendente

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e [...]

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), elettivamente

domiciliate in Cologno Monzese, via Milano n. 14, presso lo studio degli avv.ti Emilio Beretta, Pietro Beretta e Alberto Maurizio Beretta, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso

ricorrenti

e

Controparte_1 (C.F. e P.IVA

P.IVA_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

convenuta contumace

Motivi di decisione

1. Con ricorso del 02/04/2025, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, *Parte_1* e *Parte_2* hanno convenuto in giudizio l'impresa *Controparte_1* chiedendo al Tribunale la risoluzione del contratto *inter partes* per grave inadempimento della convenuta, oltre alla condanna alla restituzione della somma di €21.200,00, versata a titolo di acconto per le opere di rifacimento

della copertura dell'edificio sito in Via G. Giusti n. 46 nel Comune di Vimodrone, mai eseguite.

Nello specifico, hanno dedotto:

- di aver commissionato a Controparte_1 i lavori di rifacimento del tetto di copertura presso l'immobile di loro proprietà, come documentato dal preventivo del 31 ottobre 2023 (v. doc. 3) sottoscritto dall'impresa appaltatrice e accettati dalla committenza mediante pagamento, a mezzo bonifico bancario, di acconti sul prezzo (v. disposizioni di bonifico allegati *sub* docc. 8 e 10);

- che, nei mesi successivi, le committenti restarono in attesa dell'inizio dei lavori ma, nonostante le numerose sollecitazioni, *“l' Parte_3 mai si presentò in loco e mai dette inizio alle lavorazioni”*, che continuava ad essere postergato con le scuse più varie;

- che, con pec del 19/11/2024, le ricorrenti *“diffidarono formalmente l'impresa appaltatrice a dare inizio alle lavorazioni entro il termine di quindici giorni, pena la risoluzione stragiudiziale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1454 c.c.”* (doc. 13);

- che, con PEC del 26/11/2024, l'appaltatrice dava riscontro alla diffida *“preannunciando che sarebbe stata pronta a dar corso ai lavori “giovedì” (28 Novembre)”* (doc. 14);

- che, trascorso *“invano il termine concesso, con PEC in data 6 Dicembre 2024 (doc. 15) le Committenti confermarono l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed invitarono l'impresa Appaltatrice all'immediata restituzione dei corrispettivi versati in acconto, pari ad €21.200,00”*;

- che, con pec del 12/12/2024 (doc. 16), *“l'impresa CP_1 negò di avere mai indicato una data di inizio dei lavori e tentò di giustificare il proprio operato dando la colpa dei ritardi ad un cambio dei colori della copertura e della lattoneria”*;

- che la convenuta non provvedeva alla restituzione della somma versata in acconto, restando senza alcun esito i molteplici solleciti rivolti a parte convenuta al rispetto degli impegni assunti e/o comunque ad una definizione

bonaria della vicenda.

Per tali ragioni, allegando il grave inadempimento della convenuta, hanno chiesto al tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.

Ha inoltre chiesto la restituzione della somma di €21.200,00, oltre interessi moratori, versata a titolo di acconto sul prezzo dell'appalto, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno "*provocato all'inadempimento, in misura di liquidarsi in separato giudizio*".

2. Controparte_1 non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec in data 10/04/2025 (cfr. relata di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.

3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione in atti ed è pervenuta all'udienza del 12/12/2025; in questa sede il tribunale ha invitato le ricorrenti alla discussione orale della lite e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 *sexies*, co. 3, c.p.c.

4. Così descritti i termini del contendere, si osserva che, in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione *ope legis* del contratto, poiché la *ratio* perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. Trattandosi di una risoluzione di diritto, spetta alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento rilevante, perché non imputabile o perché non grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 22542/2019).

La domanda principale di dichiarare risolto il contratto di appalto di lavori stipulato tra le parti a seguito della notifica della diffida ad adempiere del 19/11/2024 ex art. 1454 c.c. per inutile decorso del termine di 15 giorni

intimato, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.

Il termine intimato è congruo, tenuto conto della data del contratto di appalto (31/10/2023) e dei bonifici di acconto, eseguiti in data 09/02/2024 e 12/02/2024; che la diffida si sostanzia nella esplicitazione della volontà del contraente di ritenere risolto il contratto in caso di perdurante inadempimento di una prestazione dovuta dalla controparte del contratto.

Come esplicitamente e incontestatamente affermato da parte ricorrente, l'appaltatrice non dava riscontro ai ripetuti solleciti delle committenti e non eseguiva i lavori e in data 19/11/2024 le ricorrenti diffidavano ex art. 1454 c.c.

Controparte_1 ad adempiere. A seguito di tale diffida la convenuta comunicava che l'inerzia era dovuta ad un generico ritardo nella fornitura dei materiali e di poter iniziare i lavori *"entro giovedì"*; solo a seguito della richiesta di restituzione della somma versata a titolo di acconto la convenuta replicava di non avere mai indicato una data di inizio dei lavori e che, comunque, *"il materiale è in consegna e la documentazione per iniziare i lavori è pronta"*; il che nella data situazione non può che condurre ad accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della

Controparte_1 dato che tale mancata esecuzione è rimasta senza alcuna risposta e giustificazione.

Anche nel presente giudizio parte convenuta, disertando la lite, non ha (ovviamente) offerto quella specifica dimostrazione degli invocati ritardi nella fornitura dei materiali, e, comunque, della mancanza di una sua responsabilità, conclamata da fatti positivi precisi e concordanti, cui era onerata.

Infatti, la perdurante omessa esecuzione delle opere commissionate integra un fatto d'inadempimento talmente grave da assorbire ogni accessoria valutazione, costituendo fatto arbitrario e illegittimo dell'appaltatore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto.

Cosicché, dimostrato il titolo nonché la scadenza del credito dedotto in giudizio e data pure pacifica dimostrazione (in assenza di contestazione) dell'inadempimento dell'appaltatore, e perdurante a tutt'oggi, consistente nella mancata esecuzione, neanche parziale, dei lavori commissionati, devono ritenersi integrati tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1454, 1453 e 1455 c.c.

per la condanna richiesta dalle ricorrenti.

5. Alla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto consegue la condanna dell'appaltatrice alla restituzione di tutti i compensi percepiti, nell'importo domandato da parte attrice.

Ed invero, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale *restitutio in integrum*. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (in questi termini, Cass. 27640/2018). In altre parole, se il committente intenda ritenere le opere eseguite e queste siano suscettibili di essere utilizzate, spetta all'appaltatore un compenso nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio (cfr. Cass. 16291/2012).

Nella specie, si è visto che l'appaltatrice non ha eseguito, nemmeno in parte, le opere contrattualmente convenute, sicchè va pienamente accolta la correlata domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto: €13.200,00 versati da **Parte_1** mentre i restanti €8.000,00 versati da **Parte_4** ; il tutto per la somma di €14.252,64, in favore di **Parte_1** e di €8.637,96, in favore di **Parte_4** , ai sensi dell'art. 1284 c.c.: “*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”. In altri termini, l'art. 1284 c.c. indica chiaramente che, in assenza di un tasso stabilito contrattualmente tra le parti, a partire dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002 e succ. mod.).

6. Inaccoglibile è invece la richiesta spiegata dalle ricorrenti di condanna al risarcimento del danno limitata all'*an debeatur*, con riserva di proposizione

successiva di separato giudizio sul *quantum*; con limitazione, dunque, della richiesta all'accertamento dell'astratta lesività dell'inadempimento a fini risarcitori, laddove veniva chiesto al tribunale di "Condannare l'impresa Controparte_1 al risarcimento del danno, in misura da liquidarsi in separato giudizio".

Mette conto di esaminare la questione del se la domanda di natura "generica" si configura come richiesta di tutela giurisdizionale consentita dall'art. 99 c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c. e particolarmente alla luce dell'esegesi che tali norme debbono ricevere secondo la proclamazione dell'art. 24, comma 1, Cost., ai sensi del quale "*tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi*".

Tanto la norma del codice di rito, quanto la norma costituzionale correlano il diritto di azione alla tutela di un diritto (o, ma non è qui profilo rilevante, di un interesse legittimo per quanto attiene alla norma costituzionale). Il riferimento al diritto dovrebbe, in mancanza di aggettivazioni, intendersi relativo alla richiesta di tutela del diritto nella completezza della dimensione che esso ha nell'ordinamento e dunque senz'altro implicare che l'attore non possa chiedere la tutela per esso domandandola per una parte di quella dimensione.

La tutela che l'ordinamento riconosce ai diritti, per come espressa nelle norme sostanziali che appunto riconoscono i diritti, è, com'è noto, suscettibile di estrinsecarsi – per restare, naturalmente, sul piano della tutela definitiva, che è quello che qui rileva, e non strumentale quale quella cautelare – in varie forme, cioè attraverso la tecnica dell'accertamento mero, quella della condanna e quella della costituzione dell'effetto previsto dalla norma astratta, cioè la tecnica della tutela costitutiva. Mentre la tecnica di tutela della condanna e quella costitutiva emergono direttamente dalle previsioni sostanziali che scolgono il diritto, in quanto esse esigono tali tecniche come mezzo con cui si assicura tramite il comando del giudice la realizzazione del diritto di fronte alla violazione altrui impediente quella realizzazione, la tecnica dell'accertamento – si allude all'accertamento mero – non è direttamente giustificabile sulla base del contenuto con cui la norma sostanziale individua il diritto ed in quanto il

comportamento altrui si risolva nella negazione di esso, ma viene individuata attraverso la valorizzazione dell'art. 100 c.p.c. e particolarmente attraverso l'individuazione di un interesse a far valere il diritto anche quando esso non è violato, cioè non ha sofferto per un comportamento altrui che ne impedisca la realizzazione secondo il modello della norma sostanziale che lo prevede, bensì è esposto ad un atteggiamento altrui che si esprima solo in un'attività di negazione della sua esistenza ovvero nel vanto di una situazione giuridica che si profili incompatibile con il diritto e che, dunque, ne implichi la negazione dell'esistenza.

Ora, se ci si sofferma sulla tecnica di tutela mediante la condanna, poiché tale tecnica – in quanto diretta ad assicurare la realizzazione tramite il comando del giudice consacrato nella decisione, da attuarsi poi, se del caso, in difetto di spontaneo adempimento, con la tutela giurisdizionale esecutiva – implica che con il diritto di azione si chieda al giudice di ripetere nel comando espresso nella decisione la tutela prevista dalla norma sostanziale il cui contenuto è stato violato dal convenuto, dovrebbe risultare evidente a chi abbia consapevolezza dell'ancoraggio della tutela assicurata dal diritto di azione con il profilo contenutistico del diritto sostanziale, che un'azione di condanna sia garantita dall'art. 99 c.p.c. e dalla stessa Carta Costituzionale nell'art. 24, comma 1, solo con un contenuto che, quanto alla richiesta di tutela risulti corrispondente a quanto prevede la norma sostanziale che si assuma violata, sì da necessitare dell'intervento del giudice che ne assicuri l'osservanza a tutela del titolare.

Con riferimento alla norma sostanziale che preveda che qualcuno abbia diritto ad una prestazione, intesa come tipo di comportamento, e nel contempo ne preveda la misura, la quantificazione, cioè la commisurazione ad un certo valore, la violazione del diritto a tale prestazione, siccome espresso dalla norma sostanziale, in quanto sia fatta oggetto di tutela giurisdizionale con una domanda di condanna, dovrebbe allora necessariamente implicare che la situazione sostanziale venga fatta valere sotto entrambi i profili, cioè sia nell'*an* che nel *quantum*.

Non dovrebbe, dunque, essere consentito all'attore, sulla base della lettura

del diritto di azione ad immagine di quanto prevede il diritto sostanziale, di far valere ai sensi dell'art. 99 c.p.c. solo il primo profilo e non anche il secondo.

La Suprema Corte ha infatti espresso il principio di diritto secondo cui *“l'attore che chiede la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva, secondo la tecnica di tutela della condanna all'esecuzione della prestazione necessaria per assicurare tutela a detta situazione, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo an debeatur e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l'accertamento del quantum, a somiglianza di quanto l'art. 278 c.p.c. consente all'attore di chiedere nel corso del processo in cui abbia proposto la domanda di condanna in modo pieno”* (Cass. 03/06/2022, n. 17984).

Per giungere a tale statuizione, la Cassazione prende le mosse dal tessuto normativo e proprio dall'art. 278 c.p.c., il quale, sotto la rubrica “Condanna generica. Provvisoria”, stabilisce, con riferimento al giudizio introdotto per conseguire la tutela di condanna piena, che *“quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione”*.

Ad opinione della Corte – che questo giudice condivide – poiché la legge prevede la possibilità di un frazionamento della richiesta di tutela fra *an* e *quantum debeatur* solo come fattispecie che si può verificare nel corso di un giudizio introdotto a tutela della situazione giuridica nella sua pienezza, si dovrebbe lecitamente argomentare *a contrario* che la norma registri il principio per cui il frazionamento non possa essere deciso dall'attore che introduce la domanda, cioè proponendo egli stesso una domanda limitata all'*an*.

E' noto, tuttavia, che parte della dottrina e della giurisprudenza della Suprema Corte hanno ritenuto il contrario ed affermato che fosse possibile che chi si fa attore potesse proporre una domanda limitata all'*an debeatur* e chiedere una condanna generica, nel contempo reputando però che la proposizione di una simile domanda, per determinare una effettiva trattazione limitata solo all'*an debeatur* avesse bisogno di un atteggiamento del convenuto

di assenso a tale limitazione fatta dall'attore (cfr. Cass. 08/01/1999, n. 85, secondo la quale la formulazione, in via originariamente alternativa, di una domanda di risarcimento danni e di una richiesta di condanna generica limitata all'*an debeatur* (con riserva di ulteriore giudizio per la determinazione del *quantum*), esclude la necessità del consenso, da parte del convenuto, alla successiva limitazione della domanda stessa alla sola pronuncia sull'*an debeatur*, tale consenso risultando, per converso, necessario nel caso in cui detta limitazione della domanda risarcitoria intervenga solo nel corso del giudizio di primo grado e non costituisca, invece, un'alternativa già presente in senso all'atto di citazione; Cass. 16/10/1998, n. 10256, secondo la quale in presenza di una domanda diretta a conseguire la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi nello stesso giudizio e la successiva richiesta, in grado di appello, di una pronuncia limitata all'*an debeatur*, con rinvio in separata sede della liquidazione del *quantum*, la quale configura una mera riduzione della pretesa originaria, non si incorre nel divieto di domande nuove fissate dall'art. 345 c.p.c., sempre che la controparte vi consenta espressamente o tacitamente).

Peraltro, coesistente alla proposizione di una domanda limitata all'*an debeatur* era, come emerge dall'analisi della giurisprudenza richiamata, l'espressa limitazione in tal senso della domanda da parte dell'attore oppure la formulazione di una generica richiesta di condanna alla prestazione nell'*an*, con una riserva però in entrambi i casi di un successivo giudizio sul *quantum*. In mancanza di una formulazione che evidenziasse in uno dei sensi appena indicati la limitazione della domanda all'*an debeatur* e la manifestazione di intenzione di far luogo al successivo giudizio sul *quantum*, la domanda non avrebbe potuto considerarsi generica per il sol fatto che non fosse determinato da esso il *quantum*.

Della questione dell'ammissibilità della condanna generica proposta direttamente come tale dall'attore vennero investite le Sezioni Unite, le quali ebbero a pronunciarsi con la sentenza n. 12103 del 1995, della quale è opportuno richiamare i passaggi, immediatamente avvertendo che la Suprema Corte, con l'arresto sopra richiamato (n. 17984/2022), ha superato le conclusioni

allora raggiunte, con motivazione che questo giudice condivide.

Le Sezioni Unite, nell'indicata decisione, dopo avere espressamente indicato le ragioni per superare l'orientamento allora vigente, il quale reputava che una domanda di condanna generica potesse proporsi, ma – come s'è detto – che la prospettiva di essere esaminata come tale fosse condizionata all'atteggiamento del convenuto, il quale, attraverso un meccanismo simile ad una riconvenzionale avrebbe potuto chiedere l'estensione al *quantum* della domanda, passarono espressamente ad affrontare il quesito concernente *“l'ammissibilità, o non, del potere di proporre autonomamente un'azione di condanna generica”* ed osservarono quanto segue nel risolverlo in senso positivo ed escludere la rilevanza dell'atteggiamento del convenuto: *“Per individuare la possibilità giuridica di detta azione, e l'interesse dell'attore a proporla nell'ambito del suo potere di autonomia e disponibilità del diritto alla tutela, occorre chiarire quale ne sia l'oggetto e quale il limite della pronuncia richiesta. Ancorché si tratti di “condanna generica”, deve trattarsi pur sempre di azione di condanna, alla cui individuazione non è sufficiente il mero accertamento di un illecito; di una pretesa, quindi, che tenda, nella sua fase finale e completiva, alla preparazione di un'esecuzione forzata e che, quindi, sia diretta ad ottenere una sentenza finale contenente, rispetto al semplice accertamento, quel quid in più che serva ad aprire la via all'esecuzione forzata. Considerata nella completezza delle varie fasi, quindi, l'azione tende all'accertamento di un diritto, della sua violazione, della determinazione di un pregiudizio mediante l'azione lesiva, della quantificazione del pregiudizio patrimoniale integrante un credito che, in quanto accertato sussistente nella sua entità verso un soggetto determinato, è oggetto del titolo esecutivo costituito dalla pronuncia definitiva di condanna. Se questo è l'iter logico della sentenza tipica di condanna, si tratta di valutare a quale dei vari passaggi possa, o debba, fermarsi la pronuncia del giudice adito con una domanda speciale di condanna, quella generica. L'accertamento sul “se” di una certa prestazione è condizionato all'interesse, o bisogno, dell'attore alla forma di tutela oggetto della domanda. La tutela cui tende l'azione di condanna, ancorché generica, non si esaurisce in quella di un mero accertamento dell'esistenza di un diritto contestato (tipico dell'azione di mero accertamento),*

ma è pur sempre quella che nasce dall'esistenza di un diritto assertivamente violato, al fine di ottenere la reintegrazione anche coattiva del patrimonio in ipotesi pregiudicato e per equivalente pecuniario. Una forma di tutela tendente alla reintegrazione patrimoniale, peraltro, può assumere preventive forme cautelari per assicurare l'effettività di successive forme esecutive. Di fronte all'esistenza attuale di una lesione di diritto per la quale manchino ancora le prove dell'entità del pregiudizio, il pregiudicato può avere l'interesse di fatto ad un'azione attuale, in quanto su di essa si radica l'interesse, giuridicamente rilevante come condizione dell'azione, all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., che prevede espressamente la sentenza di "condanna... al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente", ancorché non passata in giudicato. D'altronde, se con la previsione specifica dell'art. 278 c.p.c., si individua l'interesse giuridicamente rilevante dell'attore ad ottenere, sulla base dell'accertata sussistenza di un diritto, una sentenza di condanna generica alla prestazione, salva la liquidazione successiva, non vi è ragione di negare la sussistenza della stessa condizione dell'azione allorché la domanda alla condanna generica sia proposta in via autonoma "ab initio". Non è argomento adeguato in contrario quello con cui si valorizza la specialità della fattispecie dell'art. 278 c.p.c., comma 1, nella distinzione della domanda di condanna generica inizialmente proposta, in relazione al fatto che il giudizio debba proseguire nella fase successiva già instaurata; cosa non necessariamente conseguente quanto l'azione di condanna generica sia autonomamente proposta. Indubbiamente la fattispecie dell'art. 278 c.p.c. è speciale, ma speciale in relazione al principio della concentrazione del giudizio già proposto nella sua globalità, principio che, come già accennato non è estensibile alla fattispecie in discussione. Detta specialità, poi, non incide su una situazione che è logicamente anteriore alla prosecuzione del giudizio (anche nell'ipotesi dell'art. 278 c.p.c., inoltre, la condotta delle parti potrebbe interrompere la fase successiva del giudizio, pur permanendo la sentenza provvisoria già emessa) e che individua l'interesse dell'attore alla pronuncia parziale. Se nessun interesse delle parti sussistesse alla condanna generica nella fattispecie dell'art. 278 c.p.c., la previsione normativa specifica non avrebbe significato rilevante. Al

contrario l'interesse alla pronuncia parziale deve individuarsi, per l'attore, proprio nell'accesso alle forme cautelative di un diritto accertato, ed in linea con la prevista prosecuzione del giudizio per addivenire alla condanna definitiva; accesso che è identico sia nella previsione dell'art. 278 c.p.c., sia in quella dell'autonoma azione di condanna generica e che in entrambi i casi delinea l'interesse all'indirizzo dell'azione al risultato parziale. L'uniformità dell'interesse, peraltro, nelle due situazioni deve indurre a ritenere che identiche possano essere il tenore e l'estensione della pronuncia nell'uno e nell'altro caso. Con ciò non si intende sostenere un'interpretazione analogica o estensiva dell'art. 278 c.p.c., ma rilevare come la stessa previsione di detto articolo sia espressione del più generale principio e disponibilità della domanda volta ad una tutela cui l'attore abbia interesse; situazione che nella fattispecie dell'art. 278 c.p.c., ha richiesto un'espressa previsione normativa per superare il contrasto con il diverso principio di concentrazione processuale in quel caso richiamabile. D'altronde l'autonoma proponibilità dell'azione di condanna generica era già ampiamente ammessa in sede dottrinarie e giurisprudenziale prima dell'emanazione del vigente codice di rito, pur in assenza di espressa previsione normativa; rispetto a detto indirizzo il dato dell'art. 278 c.p.c. non assume carattere limitativo, ma di puntualizzazione in situazione particolare. A maggior ragione, poi, la legittimazione a richiedere autonomamente la condanna generica si giustifica in una fattispecie concorrenziale illecita, nella quale l'interesse alla neutralizzazione degli effetti di un danno già prodotto o eventuale e futuro, trova una forma specifica di tutela nell'art. 2600 c.c. (v. Cass. 10 maggio 1993 n. 5346). Può, quindi, affermarsi, in virtù di un principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento, la legittimazione dell'attore a proporre un'autonoma domanda di condanna generica, indipendentemente dal successivo consenso del convenuto".

Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni Unite, dopo aver esaminato il problema della rilevanza dell'atteggiamento del convenuto, espressero il seguente principio di diritto: "Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna

generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quali l'iscrizione d'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c.). Rispetto a siffatta domanda, l'opposizione del convenuto si configura come richiesta (anche implicita) di accertamento dell'insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ed è ricollegabile all'interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore; con la conseguenza che, una volta proposta detta opposizione, l'attore, al fine dell'accoglimento della propria domanda, è tenuto a dare la dimostrazione della sussistenza del danno (non della sua mera probabilità), anche se indipendentemente dall'individuazione attuale dell'entità dello stesso".

Come anticipato, le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite sono state confutate e ritenute non più attuali dal recente arresto n. 17984/2022 della Suprema Corte.

Queste le ragioni.

L'argomento che con la norma dell'art. 278 c.p.c. risulta individuato e tutelato un *"interesse giuridicamente rilevante dell'attore ad ottenere, sulla base dell'accertata sussistenza di un diritto, una sentenza di condanna generica alla prestazione, salva la liquidazione successiva"*, onde non vi sarebbe *"ragione di negare la sussistenza della stessa condizione dell'azione allorché la domanda alla condanna generica sia proposta in via autonoma "ab initio"*, postula una equivalenza fra le due situazioni sotto il profilo dell'identità dell'interesse, la quale non sembra convincente: le due situazioni non sono affatto tali da giustificare, proprio sul piano allora prescelto dalle Sezioni Unite, quello dell'interesse, l'apprezzamento di sussistenza del medesimo interesse. Invero, nell'art. 278 c.p.c. l'interesse di chi si è fatto attore esercitando la richiesta di tutela giurisdizionale in modo completo è un interesse che si fonda naturalmente su quanto è emerso dallo svolgimento processuale ed ha dunque un fondamento oggettivo. Nell'ipotesi in cui si ammetta l'azione di condanna

generica d'iniziativa di chi si fa attore ed introduce la tutela giurisdizionale non v'è alcun fondamento oggettivo che possa giustificare, sebbene a livello di prospettazione, la rilevanza di un simile interesse. Mentre chi chiede la condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c. deve basare la sua richiesta sulle emergenze processuali, cioè su ciò che è emerso nel processo e, dunque, nel contraddittorio, chi dovesse proporre una domanda generica potrebbe prospettare solo un interesse motivato dal rilievo di quelle che *in limine litis* sono mere allegazioni ancora non divenute acquisizioni processuali tramite la verifica istruttoria.

L'escludere quale argomento adeguato in contrario il fatto che nell'ipotesi di cui all'art. 278 c.p.c. il giudizio prosegue per la liquidazione del *quantum* della prestazione, mentre nella domanda di condanna generica in ipotesi proposta come tale, questa prosecuzione non vi è, con il rilievo che *“la fattispecie dell'art. 278 c.p.c. è speciale, ma speciale in relazione al principio della concentrazione del giudizio già proposto nella sua globalità, principio che, come già accennato non è estensibile alla fattispecie in discussione”*, si risolve in un paradosso: ciò che si dice forma di tutela speciale di una tutela giurisdizionale esercitata con pienezza, nonostante tale specialità, che la correla all'ipotesi di esercizio della tutela condannatoria con pienezza, invece di essere considerata fattispecie eccezionale, frutto di una scelta del legislatore, viene usata come dato normativo per desumere la configurabilità di un'altra fattispecie speciale, quella della azione di condanna generica per scelta di chi si fa attore.

Invece, proprio la specialità, l'eccezionalità, espressa dall'art. 278 c.p.c. dovrebbe al contrario suggerire che non se possa ritenere un'altra.

Inoltre, la specialità espressa dall'art. 278 c.p.c., là dove suppone che, dopo la sentenza di condanna generica, il giudizio debba proseguire sul *quantum* non può essere quanto a tale elemento svalutata dal rilievo che anche *“nell'ipotesi dell'art. 278 c.p.c., inoltre, la condotta delle parti potrebbe interrompere la fase successiva del giudizio, pur permanendo la sentenza provvisoria già emessa”*: è sufficiente osservare che l'eventuale estinzione del giudizio in prosecuzione sul *quantum* dipenderà da una scelta riferibile ad entrambe le parti e, dunque, non

solo all'attore, ma anche al convenuto, mentre, ammettendo l'azione di condanna generica è il solo attore che diverrebbe *dominus* della mancanza del giudizio sul *quantum*.

Se poi si volesse far leva sull'eventuale richiesta del convenuto di estensione al *quantum* per desumere l'omologia fra le due situazioni, sarebbe facile obiettare che si tratterebbe di un atteggiamento appunto solo eventuale, destinato peraltro ad operare solo dopo l'introduzione del giudizio ad iniziativa dell'attore, la cui possibilità è il *quid demonstrandum* e suppone che la dimostrazione debba avvenire con riferimento al momento dell'introduzione dell'azione in giudizio, cioè della richiesta di tutela con il diritto di azione.

La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che le argomentazioni allora svolte dalle Sezioni Unite non tenevano conto in alcun modo di una circostanza che emerge dal paradigma dell'art. 278 c.p.c.: se, infatti, in esso l'iniziativa della richiesta di condanna generica è rimessa all'attore, si tratta di un'iniziativa che, una volta assunta, non vincola il giudice a pronunciarsi, dato che con il “*può limitare*” la norma affida in realtà al giudice il potere di valutare se far luogo o meno alla chiesta pronuncia generica oppure ad una decisione totalitaria. Il rilievo del potere del giudice evidenzia che la richiesta dell'attore, pur essendo certamente un'espressione del diritto di azione, a differenza dell'esercizio di questo con l'introduzione del giudizio, che vincola il giudice a pronunciare, siccome emerge dall'art. 112 c.p.c. ed è coesistente al detto diritto, non è, nel contesto dell'art. 278 c.p.c., soggetta al regime dell'art. 112 c.p.c., non dà luogo ad un ridimensionamento temporaneo del diritto di azione, che vincoli il giudice a pronunciarsi ai sensi dello stesso art. 278 c.p.c.

Ebbene, è evidente che la prospettiva che esprime l'idea dell'azione di condanna generica ad iniziativa dell'attore sarebbe invece soggetta all'art. 112 c.p.c. e vincolerebbe il giudice (salvo il rilievo estensivo dell'atteggiamento del convenuto nel senso indicato dalle Sezioni Unite).

Secondo la Corte non sembra corretto, dunque, rilevare – come fecero le Sezioni Unite – che la previsione dell'art. 278 c.p.c. sarebbe “*espressione del più generale principio della disponibilità della domanda volta ad una tutela cui l'attore abbia interesse*”. In realtà, l'art. 278 c.p.c. riconosce solo una facoltà

all'attore e non gli riconosce affatto, proprio perché è il giudice che decide se far luogo alla sentenza di condanna generica, un potere dispositivo dell'azione di condanna nel senso di limitarla al profilo generico dell'an debeatur.

Viceversa, il consentire all'attore di introdurre *ab origine* una richiesta di condanna generica implicherebbe – esso sì – il potere di disporre dell'azione.

Che poi – prosegue la Corte – nell'ordinamento processualciviltistico precedente al Codice del 1940, che ignorava l'esistenza di una norma, la dottrina avesse ipotizzato che l'esercizio di un'azione di condanna potesse avvenire con richiesta di condanna generica, è argomento che, al lume della presenza nel nuovo codice solo della previsione dell'art. 278 c.p.c., dovrebbe, tutto al contrario di quanto sostenuto dalla decisione del 1995, evidenziare una precisa presa di posizione del legislatore limitativa soltanto a detta previsione e nel particolare modo da essa previsto dell'istituto della condanna con riserva, allorquando il bisogno di tutela giurisdizione riguardi una situazione in cui la norma sostanziale per la cui osservanza si agisce richieda la tecnica della condanna. E dunque dovrebbe essere la cartina di tornasole dell'esclusione del potere di introdurre la condanna generica *ab origine*.

Si può anche aggiungere che a sostegno dell'esclusione della proponibilità in via autonoma dell'azione di condanna in via generica può evocarsi anche l'orientamento che le Sezioni Unite hanno inaugurato sul tema del c.d. frazionamento della domanda con la sentenza n. 23726 del 2007 e successivamente ribadito con la sentenza n. 4090 del 2017: è evidente che i principi ispiratori di questa giurisprudenza, là dove hanno evidenziato che sul piano costituzionale una parcellizzazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale determina un vero e proprio abuso del processo, non possono che giustificare l'abbandono del principio risalente all'arresto del 1995.

Invero, consentire all'attore che intenda esercitare il diritto di azione di proporre per sua decisione una domanda di condanna generica, implica che egli parcellizzi la tutela, con conseguente inutile moltiplicazione dei processi.

Tali conclusioni, del resto, si pongono in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte in altra occasione. È vero che, come dice parte attrice, “*la pronuncia di condanna generica al risarcimento ex art. 278 c.p.c. si configura*

come una mera declaratoria iuris da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull'an non preclude al giudice della liquidazione di negare la sussistenza stessa del danno; l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare" (Cass. 16/03/2016, n. 5252). Tale statuizione, tuttavia, non può essere invocata come mero *escamotage* processuale volto ad evitare una probabile soccombenza. Così nel caso, ad esempio, in cui la richiesta venga avanzata alla luce di una fase istruttoria espletata e sfavorevole alla parte che si ritiene danneggiata. In tal caso, infatti, la giurisprudenza consolidata ritiene che il passaggio da una domanda di condanna "piena" al risarcimento del danno ad una "generica" costituisca una vera e propria *mutatio* e non semplice *emendatio libelli*: *"Nel regime delle preclusioni introdotte con la l. 26 novembre 1990, n. 353, è inammissibile il mutamento d'una domanda di condanna piena in condanna generica, a nulla rilevando che il convenuto vi abbia prestato acquiescenza. Il mancato rilievo dell'inammissibilità determina una nullità della sentenza, destinata a convertirsi in motivo di impugnazione, non assumendo rilievo, nuovamente, il comportamento del convenuto, non suscettibile di apprezzamento ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.c."* (Cass. 14/02/2014, n. 3437).

Ciò posto, resta da dire di che cosa accada ove la domanda sia proposta in tali termini. La Suprema Corte ha stabilito, al riguardo, che *"Si deve ritenere che la limitazione all'an risulti tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'an che nel quantum. Gli oneri di allegazione e prova dell'attore andranno vagliati in funzione di tale accertamento pieno. Va avvertito che, se riguardo al quantum l'atto introduttivo si presentasse carente quanto all'indicazione dei fatti identificatori della domanda sotto tale profilo, il giudice dovrebbe procedere al rilievo della nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.,*

comma 4 e ss. e, dunque, ordinare il rinnovo della citazione o la sua integrazione”.

7. Raggiunte tali conclusioni, si può tornare all’esame della domanda proposta dalle ricorrenti nei confronti di Controparte_1

Come già evidenziato, la domanda risarcitoria nei confronti della convenuta è stata formulata come domanda di condanna generica limitata all’*an debeat*, con riserva di proposizione successiva di separato giudizio sul *quantum*.

Ebbene, tale formulazione della domanda condannatoria come condanna con riserva (determinante una sostanziale riduzione della domanda all’*an*) deve ritenersi irrilevante, attesa la qui ritenuta negazione della ammissibilità di una domanda autonoma di condanna con riserva.

Giusta le svolte considerazioni, questo giudice ritiene che la domanda attorea sia, dunque, domanda di condanna piena.

8. Le ricorrenti hanno dedotto che *“il danno di cui verrà richiesto il ristoro è riconducibile principalmente a tre voci:*

- I costi sostenuti inutilmente per le pratiche edilizie, decadute per il mancato avvio dei lavori;*
- L’ammaloramento dell’immobile, rimasto soggetto per oltre 18 mesi a copiose infiltrazioni;*
- La perdita della possibilità di avvalersi dei bonus edilizi nella misura pro tempore vigente”.*

8.1. Quanto alle copiose infiltrazioni lamentate da parte attrice, in mancanza di idonea e specifica allegazione dei fenomeni denunciati e delle conseguenze dannose derivate, nulla è dovuto a tale titolo, trattandosi di un danno che non è presunto, ma va provato. Ad esempio, producendo documentazione fotografica dei fenomeni denunciati ovvero chiedendo procedersi con consulenza tecnica (se del caso anche in forma anticipata ex artt. 696-696 *bis* c.p.c.) volta a dimostrare il collegamento tra il danno lamentato e l’inadempimento della convenuta.

Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni *in re ipsa* e grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza delle infiltrazioni, peraltro

rimaste indimostrate.

S'impone pertanto il rigetto di tale domanda.

8.2. Le ricorrenti, inoltre, chiedono che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno anche *“I costi sostenuti inutilmente per le pratiche edilizie, decadute per il mancato avvio dei lavori ...”*.

L'unico elemento a sostegno delle affermazioni di parte attrice consiste nella fattura e nella contabile di bonifico nei confronti del geom. CP_2 che attesterebbero le spese sostenute a tal fine.

Va evidenziato, in proposito, come non sia sufficiente allegare genericamente di aver subito un pregiudizio, ma è altresì indispensabile – affinché possa configurarsi un danno risarcibile – che i danni siano compiutamente descritti e che ne sia stimata la consistenza e il controvalore, così come il nesso di causa con l'inadempimento eventualmente accertato e l'eventuale inutilizzabilità dell'opera prestata.

La documentazione offerta a corredo della descrizione dei prospettati pregiudizi non costituisce sufficiente elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze (in tesi) occorse al momento dell'asserito inadempimento di controparte, essendo priva di riferimenti che consentano di ricondurre le somme indicate e richieste all'evento di danno.

Tale domanda risarcitoria avanzata da parte attrice risulta quindi infondata.

8.3. Quanto al danno dal mancato ottenimento dei “bonus edilizi”, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, le ricorrenti si sono limitate ad allegare l'imperizia e l'inadempimento della convenuta che avrebbe impedito loro di accedere ai *bonus* fiscali. D'altra parte, non è stata adeguatamente provato che la parte convenuta si fosse impegnata ad eseguire le opere garantendo alle committenti di poter accedere ai *bonus* fiscali.

Si rammenta in proposito che *“il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile”* e ciò è quello che *“distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile”* (Consiglio di Stato 28/04/2014, n. 2195; Consiglio

di Stato 22/02/2008, n. 490; Consiglio di Stato 14/09/2006, n. 5323).

Muovendo da tale principio, rileva il Tribunale che la posizione attiva di parte attrice non assume neanche la consistenza della chance, dal che consegue di necessità anche la reiezione di tale profilo di domanda.

9. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta che, perciò, va condannata a rifonderle alle ricorrenti nell'importo che si liquida in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto, tenuto conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe vigenti.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda avanzata da **Parte_1** e **[...]**
Parte_2 e per l'effetto:

- dichiara risolto il contratto *inter-partes* di cui al preventivo del 23 ottobre 2023;

- condanna **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Parte_1** della somma di €14.252,64, oltre interessi legali eventualmente maturati dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;

- condanna **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Parte_2**, della somma di €8.637,96, oltre interessi legali eventualmente maturati dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;

2. rigetta le altre domande avanzate da **Parte_1** e **[...]**
Parte_2 ;

3. condanna **Controparte_1** alla rifusione, in favore di **Parte_1** e **Parte_2**, delle spese di lite, che liquida in €264,00 per esborsi ed €2.547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge.

05/01/2025

il giudice

Maddalena Ciccone